

Legge 16-12-1991, n. 398 Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche

Preambolo

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:

Art. 1 [1]

1. Le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a lire 100 milioni [2], possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi secondo le disposizioni di cui all'[articolo 2](#). L'opzione è esercitata mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata da inviare al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto; essa ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, per almeno un triennio. I soggetti che intraprendono l'esercizio di attività commerciali esercitano l'opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell'[articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), e successive modificazioni. L'opzione ha effetto anche ai fini delle imposte sui redditi e di essa deve essere data comunicazione agli uffici delle imposte dirette entro i trenta giorni successivi.
2. Nei confronti dei soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui al comma 1 e che nel corso del periodo d'imposta hanno superato il limite di lire 100 milioni [2], cessano di applicarsi le disposizioni della presente legge con effetto dal mese successivo a quello in cui il limite è superato.
3. [3]

Note:

1 Per le disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche, vedi [art. 25, L. 13 maggio 1999, n. 133](#).

2 Il [D.P.C.M. 14 dicembre 1993](#) ha disposto che il limite di 100 milioni di lire, già elevato a L. 105,3 milioni per il periodo d'imposta 1992, sia ulteriormente elevato per il periodo d'imposta 1993 a lire 110 milioni. Tale limite è stato successivamente elevato a L. 114.510.000 dal [D.P.C.M. 24 novembre 1994](#), per il periodo d'imposta 1994;

a lire 119.892.000 dal [D.P.C.M. 7 novembre 1995](#), per il periodo di imposta 1995;

a L. 125.647.000 dal [D.P.C.M. 12 dicembre 1996](#), per il periodo di imposta 1996;

a L. 128.411.000 dal [D.P.C.M. 28 novembre 1997](#), per il periodo d'imposta 1997;

a L. 130.594.000 dal [D.P.C.M. 10 novembre 1998](#), per il periodo d'imposta in corso alla data di emanazione dello stesso;

a lire 360 milioni dall'[art. 25, comma 2, L. 13 maggio 1999, n. 133](#), a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della stessa;

a lire 360 milioni dall'[art. 25, comma 3, L. 13 maggio 1999, n. 133](#) come sostituito dall'[art. 37, comma 2, lett. a\), L. 21 novembre 2000, n. 342](#) con la decorrenza e le modalità previste dal comma 4 del medesimo [art. 37, L. 342/2000](#);

a 250.000 euro dall'[art. 90, comma 2, L. 27 dicembre 2002, n. 289](#), a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della medesima [L. 289/2002](#).

3 Comma abrogato dall'[art. 25, comma 4, lett. a\)](#), [L. 13 maggio 1999, n. 133](#) come sostituito dall'[art. 37, comma 2, lett. a\)](#), [L. 21 novembre 2000, n. 342](#) con la decorrenza e le modalità previste dal comma 4 del medesimo [art. 37, L. 342/2000](#).

Art. 2

1. I soggetti di cui all'[articolo 1](#) che hanno esercitato l'opzione sono esonerati dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili prescritti dagli [articoli 14, 15, 16, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), e successive modificazioni. Sono, altresì, esonerati dagli obblighi di cui al [titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#).
2. I soggetti che fruiscono dell'esonero devono annotare nella distinta d'incasso o nella dichiarazione di incasso previste, rispettivamente, dagli [articoli 8 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640](#), opportunamente integrate, qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali.
3. Per i proventi di cui al comma 2, soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta continua ad applicarsi con le modalità di cui all'[articolo 74, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#). [\[1\]](#)
4. Le fatture emesse e le fatture di acquisto devono essere numerate progressivamente per anno solare e conservate a norma dell'[articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), e dell'[articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#). Sono fatte salve le disposizioni previste dalla [legge 10 maggio 1976, n. 249](#), in materia di ricevuta fiscale, dal [decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627](#), in materia di documento di accompagnamento dei beni viaggianti, nonché dalla [legge 26 gennaio 1983, n. 18](#), in materia di scontrino fiscale.
5. In deroga alle disposizioni contenute nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), il reddito imponibile dei soggetti di cui all'[articolo 1](#) è determinato applicando all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività del 3 per cento e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali [\[2\]](#).
6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno approvati i modelli di distinta e di dichiarazione d'incasso di cui al comma 2 e stabilite le relative modalità di compilazione [\[3\]](#).

Note:

1 Comma modificato dall'[art. 25, comma 4, lett. b\)](#), [n. 1\)](#), [L. 13 maggio 1999, n. 133](#) come sostituito dall'[art. 37, comma 2, lett. a\)](#), [L. 21 novembre 2000, n. 342](#) con la decorrenza e le modalità previste dal comma 4 del medesimo [art. 37, L. 342/2000](#).

2 Comma modificato dall'[art. 25, comma 3](#), [L. 13 maggio 1999, n. 133](#), a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Successivamente, tale modifica è stata confermata dall'[art. 25, comma 4, lett. b\)](#), [n. 2\)](#), [L. 13 maggio 1999, n. 133](#) come sostituito dall'[art. 37, comma 2, lett. a\)](#), [L. 21 novembre 2000, n. 342](#) con la decorrenza e le modalità previste dal comma 4 del medesimo [art. 37, L. 342/2000](#).

3 Per l'attuazione delle presenti disposizioni, vedi il [D.M. 18 maggio 1995](#).

Art. 3 [\[1\]](#)

1. Il premio di addestramento e formazione tecnica di cui all'[articolo 6 della legge 23 marzo 1981, n. 91](#), e successive modificazioni, percepito dai soggetti di cui all'[articolo 1](#), non concorre alla determinazione del reddito dei soggetti stessi.

Note:

1 Articolo sostituito dall'[art. 2, comma 1-bis, D.L. 20 settembre 1996, n. 485](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 18 novembre 1996, n. 586](#).

Art. 4

1. Le cessioni dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti effettuate dalle associazioni sportive di cui alla presente legge sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 9 per cento [\[1\]](#).

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Note:

1 Per l'elevazione dell'aliquota, vedi l'[art. 36, comma 4, lett. b\), n. 3, D.L. 30 agosto 1993, n. 331](#), l'[art. 4, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557](#), l'[art. 10, comma 1, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41](#) e l'[art. 1, comma 2, D.L. 29 settembre 1997, n. 328](#).